

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6913 del 22/12/2017
Oggetto	SOCIETA' agricola 999 KW con sede legale nel Comune di Bondeno. Autorizzazione Unica per un'attività di recupero di fanghi di depurazione civile e agro-alimentare per la produzione di correttivi calcici in Comune di Ostellato.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7130 del 22/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 24130/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. Società agricola 999 KW con sede legale nel Comune di Bondeno. Autorizzazione Unica per un'attività di recupero di fanghi di depurazione civile e agro-alimentare per la produzione di correttivi calcici in Comune di Ostellato.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 11.08.2017 (assunta al PGFE/2017/9340 del 16/08/2017), presentata dalla **Società agricola 999 KW**, con sede legale in via Giordano Bruno n. 43, Comune di Bondeno ed impianto in comune di Ostellato, via Giotto Bondone, s.c.n. (zona Sipro);

Preso atto che:

- l'attività consiste nel recupero di rifiuti costituiti da fanghi civili (190805) e agroindustriali (020204, 020305, 020403, 020502, 020603 e 020705), scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale (020203) e per la trasformazione di frutta, verdura, oli alimentari, cacao, caffè, té e tabacco, della produzione di conserve alimentari, di lieviti e della preparazione e fermentazione di melassa (020304), digestato prodotto dal trattamento di rifiuti di origine animale o vegetale (190606) e/o prodotto dal trattamento di rifiuti urbani (190604);
- i rifiuti di cui al CER 020203 (scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale) sono costituiti da farine essiccate della produzione di carne e pesce;

- la quantità di rifiuti da recuperare risulta pari a 35.000 tonnellate / anno e 150 tonnellate / istantanee;
- il progetto è stato sottoposto a procedura di screening, con la quale si esclude dall'ulteriore procedura di VIA, così come riportato nella delibera di G.R. n. 1163 del 2 agosto 2017;
- l'impianto è soggetto ai controlli della prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 per la presenza di un serbatoio di gasolio per l'approvvigionamento dei mezzi di lavoro all'interno dell'impianto (attività 13.1.A: contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile);
- le acque di prima pioggia e le acque reflue domestiche recapitano nella pubblica fognatura in due distinti allacciamenti; mentre le acque di seconda pioggia recapitano nella vasca di laminazione al servizio della zona Sipro;

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 21 settembre 2017, trasmesso agli interessati con nota PGFE/2017/10850 del 25.09.2017, in cui venivano chieste integrazioni;
- il verbale della conferenza dei servizi del 16.11.2017, trasmesso agli interessati con nota PGFE/2017/13010 del 17/11/2017, in cui si approva la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di fanghi della depurazione civile ed agro-alimentari per la produzione di prodotti per l'agricoltura (correttivi dei terreni agricoli);
- il parere favorevole dei vigili del fuoco, trasmesso con nota assunta al PGFE/2017/12874 del 15.11.2017, subordinato alle condizioni di seguito riportate:
 - “ 1) *gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto della legge 186/68 e del D.M. 37/2008;*
 - 2) *la colonnina di erogazione dovrà essere munita di approvazione da parte del Ministero dell'Interno;*

A lavori ultimati e comunque prima dell'inizio dell'attività, il titolare ha l'obbligo di presentare l'istanza di controllo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, mediante SCIA, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4, co. 7 del DM 7/08/2012.

Qualora venissero apportate modifiche al progetto che comportino aggravio alle condizioni di sicurezza anticendio approvate o vengano aggiunte attività soggette al controllo dei Vigili del

Fuoco, in quanto ricadenti nell'allegato I del DPR 151/2011, le stesse dovranno essere sottoposte a nuovo parere da richiedere ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

L'esercizio dell'attività è subordinato, oltre che dagli adempimenti in materia di prevenzione ed incendi, dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 139/2006 e DPR 151/2011), all'attuazione degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08, in particolare per quanto riguarda il documento di sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta anticendio e/o evacuazione e alla relativa formazione.”

- la nota del Comando Vigili del fuoco di Ferrara, assunta al PGFE/2017/13871 del 12.12.2017, con la quale si precisa che l'attività soggetta alla prevenzione incendi è relativa a un distributore di gasolio con serbatoio interrato (att. 13.2.B D.P.R. 151/2011) per il quale, ai fini dell'autorizzazione anticendio, la ditta dovrà presentare la SCIA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011;
- del parere del gestore del servizio idrico integrato (CADF spa), trasmesso con nota assunta al PGFE/2017/11220 del 3.10.2017, riguardante lo scarico in pubblica fognatura proveniente dall'attività autorizzata con il presente atto;

Preso, altresì, atto che:

- lo stoccaggio dei fanghi avverrà all'interno di due vasche (n.1 e 2) delimitate da muri in calcestruzzo alti 4 mt dotati di tettoie per la protezione da eventi meteorici, adiacenti alle due vasche saranno realizzate altre due vasche (n. 3 e 4) per lo stoccaggio delle materie prime (gesso agricolo e carbonato di calcio);
- la vasca n. 1 verrà utilizzata per lo stoccaggio dei fanghi civili (CER 190805) e digestati (CER 190604 e 190606), la vasca n. 2 per i fanghi agro-alimentari di cui alla famiglia CER 02xxyy;
- la potenzialità giornaliera di trattamento dei rifiuti risulta pari a 150 tonnellate, su due turni di lavoro di 10-12 ore;
- la ditta rinuncia a trattare i rifiuti classificati con i CER 200108, CER 190501 e 190502;
- la ditta intende inoltre produrre il correttivo denominato Carbonato di Calcio di defecazione, di cui al punto 22, allegato 3 del Dlgs 75/2010 e smi, ottenuto per idrolisi di materiali biologici (es. fanghi o digestato) e successiva precipitazione con anidride carbonica;

- l'attività risulta classificata come appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco cui al DM 5.09.1994 e pertanto non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, odori e dispersione delle polveri;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti;
- il presente atto debba ricomprendere:
 - il permesso a costruire dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e prima pioggia in pubblica fognatura, di cui alla Parte III del DLgs 152/2006;
- con nota PGFE/2017/9627 del 24/08/2017 è stato avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi, di durata pari a 150 giorni salvo sospensioni;
- la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PGFE/2017/14212 del 19/12/2017, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01160803664277 del 15/12/2017 assieme al presente atto;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 e sue modifiche ed integrazioni "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

A P P R O V A

la realizzazione delle opere, che dovranno essere effettuate alle condizioni riportate nel presente atto.

L’intervento concesso dovrà essere realizzato in conformità al progetto, composto dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Estratto catastale;
- TAV. 2 Estratto google;
- TAV. 3 Layout impianto,
- TAV. 4 Prospetti impianto
- TAV: 5 Particolari;
- TAV: 6 Ufficio;
- TAV. 7 Tettoia;
- TAV. 8 Viabilità;
- TAV. 9 Fognature
- TAV. 10 Aree impermeabilizzate;
- TAV. 11 Recinzione ;

e nel rispetto della disciplina delle destinazioni d'uso previste dalle norme di RUE, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge e sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'**inizio** dei lavori dovrà avvenire **entro un anno** dalla data di rilascio del presente atto e dovranno essere ultimati **entro tre anni** dalla data di inizio lavori.

Contestualmente alla data di effettivo inizio dei lavori dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia, in particolare l'indicazione del direttore dei lavori e dell'Impresa/e cui si intendono affidare i lavori edili ed impiantistici;

I lavori non potranno comunque essere iniziati prima del deposito del progetto esecutivo delle strutture ai sensi della L.R. 19/2008 e della Denuncia Lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001, se dovuti.

L'interessato, **entro 15 giorni dalla effettiva conclusione delle opere** e comunque entro il termine di validità del titolo, deve presentare la **Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità**. Tale Segnalazione dovrà essere completa dei documenti previsti dall'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i..

Con comunicazione motivata, presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 19 c. 3 della LR 15/20013. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Oltre alle norme di legge e di regolamento ed alle modalità esecutive prescritte nel presente atto, il titolare del permesso di costruire è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- devono essere osservate le norme e le procedure previste dalla L.R. 30-10-2008 n.19 e s.m.i. e dall'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 nonché le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14-01-2008 (pubb. nel Supplemento della G.U. n. 29 del 04-02-2008);

- resta l'onere in capo al costruttore della denuncia secondo le norme di cui all'art.65 D.P.R. 380/2001 per le costruzioni delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica;
- i lavori devono essere eseguiti nei modi e nelle quantità indicative nel progetto approvato e nel rispetto della disciplina delle destinazioni d'uso prevista dal vigente RUE delle unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- nel cantiere dove si eseguono i lavori deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e che ad ogni richiesta del personale comunale di vigilanza o controllo sia esibito il permesso di costruire e la copia del progetto approvato;
- devono essere osservate le norme di legge sulla manutenzione delle pubbliche strade, sulla circolazione e su quando stabilito dal regolamento di igiene per le nuove costruzioni; inoltre il titolare del Permesso di costruire dovrà richiedere apposito provvedimento agli uffici competenti qualora dovesse effettuare i lavori di seguito elencati:
 - 1) Occupazione suolo pubblico
 - 2) Apertura passo carrabile
 - 3) Tagli al manto stradale e marciapiedi per allacciamento alla pubblica fognatura
- le costruzioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte non ritenendosi responsabile l'Amministrazione di danni e sinistri che possano avvenire;
- il titolare del permesso, all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità, dovrà rivolgersi al Servizio Informativo Territoriale – S.I.T. per l'assegnazione definitiva del numero civico;

- le eventuali modifiche al progetto che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori e le variazioni in corso d'opera sono soggette alle prescrizioni indicate nella L.R. 15/2013 e s.m.i.;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori non devono essere arrecati danni alle strutture pubbliche o a terzi nel qual caso il titolare del permesso si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino.

A U T O R I Z Z A

la Società agricola 999 KW, nella persona del legale rappresentante protempore Sgarbi Alberto, con sede legale in via Giordano Bruno , Comune di Bondeno ed impianto in comune di Ostellato, via Giotto Bondone, s.c.n. (zona Sipro);

1. GESTIONE RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal DLGS 75/2010 e smi ed alle seguenti condizioni:

- 1.1 l'esercizio dell'attività di recupero R3 dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.2 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero R3 sono i seguenti:

CER 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (farine essiccate dalle produzioni di carne e pesce)

CER 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

CER 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (origine vegetale)

CER 02 03 05 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

CER 02 04 03 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

CER 02 05 02 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

CER 02 06 03 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

CER 02 07 05 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*

CER 19 06 04 *digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*

CER 19 06 06 *digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine
animale o vegetale*

CER 19 08 05 *fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*

- 1.3 i **quantitativi massimi (istantanei ed annuali)** di rifiuti da trattare, indicati al punto 2 precedente, non potrà superare le **150 tonnellate/istantanee** e le **35.000 tonnellate/anno**;
- 1.4 i fanghi civili, agro alimentari e digestati dovranno rispettare le caratteristiche di cui al DLgs n. 99/1992, ovvero condizioni più restrittive, se previste, da normative regionali. In particolare, in regione Emilia Romagna dovranno essere rispettate le caratteristiche della D.G.R. n. 2773/2004 e smi (punto XI, paragrafo 6 - stoccaggio e condizionamento fanghi);
- 1.5 il **gesso di defecazione ed il carbonato di calcio di defecazione** dovranno essere prodotti sulla base di quanto stabilito rispettivamente ai punti 21 e 22 dell'allegato 3 del Dlgs 75/2010;
- 1.6 ai sensi dell'art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi, **le matrici organiche di cui al punto 2 cessano la loro qualifica di rifiuto** se il prodotto finito rispetta le caratteristiche di cui al punto 21 e 22 dell'allegato 3 del Dlgs 75/2010;

- 1.7 il prodotto finito dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all'art. 6 del Dlgs 75/2010;
- 1.8 L'esercizio dell'attività è subordinata all'iscrizione al **registro dei fabbricanti di fertilizzanti** ed al **registro dei fertilizzanti** da parte della ditta, secondo quanto previsto all'art. 8 del Dlgs 75/2010;
- 1.9 Il trasporto del prodotto (sfuso o imballato) deve essere accompagnato da bolla, che identifichi l'etichettatura del correttivo per l'immissione sul mercato, secondo quanto previsto all'allegato 8 del Dlgs 75/2010;

2. SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (ACQUE DOMESTICHE) E DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi autorizzati sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante al presente atto sotto la voce **Allegato "B"**.

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.lgs 152-2006 e smi, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1053 del 9.06.2003 , G.R. n. 286 del 14.02.2005 e G.R. n. 1860 del 18.12.200 , dal regolamento del Servizio Idrico Integrato di cui alla delibera n. 7/09 del 17.03.2009 dell'Assemblea di ATO 6, e dalle seguenti prescrizioni:

- 2.1 vasche, pozzetti, esalazione/ventilazione scarichi ed allacciamento alla fognatura pubblica devono essere realizzati in conformità agli schemi del regolamento del gestore del servizio idrico integrato (CADF SPA);
- 2.2 lo scarico della vasca di prima pioggia, nel pozzetto di ispezione assunto al punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata, quale parte integrante del presente atto, sotto la voce **Allegato "C"**;
- 2.3 la vasca di prima pioggia deve scaricare tra le 48 e le 72 ore successive all'evento meteorico;

- 2.4 le operazioni di smaltimento derivanti dalla manutenzione della vasca di prima pioggia devono essere annotate da parte della Società nel registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del Dlgs 152/2006 e smi;
- 2.5 rispetto alle condizioni generali del servizio di fognatura:
- a) è vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
 - b) ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti;
 - c) è vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
 - d) tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono aver la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
 - e) la ditta ha l'obbligo di denunciare al gestore del servizio idrico integrato (CADF spa), entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura;
 - f) al gestore del servizio idrico integrato (CADF spa) ed agli organi di controllo è consentito effettuare in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti;

3. altre condizioni

- 3.1 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 3.2 Il controllo dello scarico va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
- 3.3 Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 3.4 La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 3.5 La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.6 la ditta dovrà rispettare le prescrizione contenute nel parere del Comando dei Vigili del Fuoco citato in premessa, di seguito riportate:
 - gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto della legge 186/68 e del D.M. 37/2008;

- la colonnina di erogazione dovrà essere munita di approvazione da parte del Ministero dell'Interno;
- 3.8 A lavori ultimati e comunque prima dell'inizio dell'attività, il titolare ha l'obbligo di presentare l'istanza di controllo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, mediante SCIA, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4, co. 7 del DM 7/08/2012;
- 3.9 Qualora venissero apportate modifiche al progetto che comportino aggravio alle condizioni di sicurezza anticendio approvate o vengano aggiunte attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, in quanto ricadenti nell'allegato I del DPR 151/2011, le stesse dovranno essere sottoposte a nuovo parere da richiedere ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- 3.10 L'esercizio dell'attività è subordinato, oltre che dagli adempimenti in materia di prevenzione ed incendi, dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 139/2006 e DPR 151/2011), all'attuazione degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08, in particolare per quanto riguarda il documento di sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta anti incendio e/o evacuazione e alla relativa formazione;
- 3.11 in condizioni a regime la ditta dovrà eseguire una valutazione dell'impatto acustico che dovrà riportare la verifica del rispetto, in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, dei limiti (assoluti e differenziali) previsti dalla normativa vigente;**
- 3.12 I risultati delle misure fonometriche dovranno essere riportati in una relazione tecnica che dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n. 673, ed inviata ad ARPAE ed al Comune;**
- 3.13 l'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di un'attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al D.M. 5.09.1994;

3.14 in caso di segnalazioni o problemi legati agli odori gli Enti (ARPAE, Comune ed AUSL) si riservano la possibilità di prescrivere monitoraggi opportuni;

3.15 al momento della SCEA (segnalazione di agibilità edilizia) dovrà essere realizzata la messa a dimora della barriera verde;

CONDIZIONI GENERALI

4. l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
5. devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
6. per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e smi;
7. la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

L'autorizzazione avrà validità fino al 31.12.2027.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto dovranno essere costituite, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza dell'atto medesimo, apposite garanzie finanziarie da prestare a favore di **Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139 Bologna P.IVA 04290860370**, per un importo pari a **€ 420.000,00**

(**quattrocentoventimila/00**), così calcolato: **35.000 tonnellate** (capacità massima di trattamento autorizzato) x **12 €/tonn** , prevista secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso per PEC alla Società, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara e ai Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Ing. Paola Magri)

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.